R.G. 137-1/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione Prima Civile

Ufficio procedure concorsuali

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Enrica Bertolotto	Presidente
dott. Renato Cameli	Giudice
dott.ssa Erika Colombo	Giudice delegato

visto il ricorso proposto in data 20/07/2026

da

FRANCESCA D'ARRIGO (C.F. DRRFNC73R54C351L), nata a Catania (CT) il 14/10/1973, residente in Via Carena, 119 – 27050 – Casei Gerola (PV), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cacciola

– debitore ricorrente –

con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott. Lorenzo Labò;

*****

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

accertata preliminarmente la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 27 e 28 CCII in quanto il ricorrente risiede in Casei Gerola (PV), nel circondario del Tribunale di Pavia;

vista la relazione depositata dal Professionista incaricato dall'OCC *ex* art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

ritenuto applicabile l'art. 39 CCII e considerata dunque completa, alla luce della suddetta norma, l'allegazione documentale depositata dall'istante a corredo del ricorso principale, anche a seguito delle integrazioni documentali;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

Firmato Da: ENRICA BERTOLOTTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 265eeafc74f785b328de95fbe96cb7c2
Firmato Da: ALESSANDRO FRASCHINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6d037909356c75b6d0397320a086b95c
Firmato Da: ERIKA COLOMBO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 221eb71cc78fd87eef4837c8c28492e9

ritenuto che il debitore istante rientri tra i soggetti che possono accedere alla procedura di liquidazione controllata in quanto può considerarsi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, "*debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*";

ritenuto che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente:

- il sovraindebitamento di parte ricorrente ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- l'esistenza di debiti scaduti e di ammontare non inferiore a € 50.000,00;

ritenuto, pertanto, possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

visto l'art. 270 CCII;

P.Q.M.

1. **dichiara** aperta la procedura di **liquidazione controllata** del patrimonio di **FRANCESCA D'ARRIGO** (C.F. DRRFNC73R54C351L), nata a Catania (CT) il 14/10/1973, residente in Via Carena, 119 – 27050 – Casei Gerola (PV);
2. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Erika Colombo;
3. **nomina** ai sensi dell'art. 270, comma 2, CCII, liquidatore della procedura il dott. **Lorenzo Labò**, la quale, entro **30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, deve aggiornare l'elenco creditori e titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione a cui deve notificare la sentenza stessa e, entro **90 giorni** dall'apertura della presente procedura, deve predisporre l'inventario dei beni e il programma di liquidazione, ai sensi dell'art. 272 CCII;
4. **ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata, al liquidatore affinché predisponga lo stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. **ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. **dispone** che, ai sensi degli artt. 270, quinto comma, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata sui beni compresi nella procedura, salva la possibilità del liquidatore di subentrare nella procedura esecutiva ai sensi dell'art. 216, decimo comma, CCII;
8. a precisazione di quanto sopra, **invita** il liquidatore a motivare dettagliatamente l'istanza di non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente, e a, una volta ottenuta l'autorizzazione del giudice al non subentro, attivarsi, anche tramite il debitore, affinché la stessa sia dichiarata improcedibile;

Firmato Da: ENRICA BERTOLOTTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 265eeafc74f785b328de95fbe96cb7c2
Firmato Da: ALESSANDRO FRASCHINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6d037909356c75b6d0397320a086b95c
Firmato Da: ERIKA COLOMBO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 221eb71cc78fd87eef4837c8c28492e9

9. **ordina** la trascrizione della presente sentenza a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
10. **determina,** valutate le osservazioni dell'OCC**,** nell'interno reddito la somma necessaria per il sostentamento della debitrice e della famiglia (n. 3 persone compresa la ricorrente), **ad eccezione della somma di € 800,00 da versare con cadenza mensile** per i successivi tre anni che dovrà essere messa a disposizione della procedura;
11. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. **precisa** che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite sono effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
13. **precisa** che il compenso dovuto al Professionista incaricato dall'OCC e al liquidatore è, a mente del D.M. n. 202/2014:
    - unitario (anche quando le figure non coincidono);
    - calcolato in base all'attivo realizzato e al passivo accertato;
    - ridotto dal 15% al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori,
    - liquidato dal giudice, ai sensi dell'art. 275, comma terzo, CCII, al termine della liquidazione, se approvato il rendiconto, salvo eventuali acconti, e pagato alla chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276, secondo comma, CCII;
14. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali e, al termine delle operazioni, a presentare il rendiconto della gestione che deve essere approvato dal giudice ai sensi dell'art. 275, terzo comma, CCII, il progetto di riparto, la cui esecuzione deve essere autorizzata dal giudice ai sensi dell'art. 275, quinto comma, CCII e attuata mediante il mandato di pagamento, e l'istanza per la chiusura della procedura, con allegata relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
15. **dispone** che il liquidatore apra un conto corrente intestato alla procedura e che tutti i pagamenti effettuati dal conto corrente intestato alla procedura devono essere eseguiti a fronte dell'autorizzazione del giudice e dell'emissione del mandato di pagamento emesso dal giudice;
16. **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
17. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale, previa interlocuzione con l'attuale gestore del sito (*Crisi d'impresa e sovraindebitamento/Pubblicità di legge*); nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa dispone la pubblicazione presso il registro delle imprese a cura del liquidatore;
18. **autorizza** fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva, di un gestionale scelto dal liquidatore, del servizio di fatturazione elettronica e di posta elettronica certificata, per tutta la durata della procedura invitando il liquidatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento;
19. **dispone** che il liquidatore notifichi ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione la presente sentenza

Firmato Da: ENRICA BERTOLOTTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 265eeafc74f785b328de95fbe96cb7c2
Firmato Da: ALESSANDRO FRASCHINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6d037909356c75b6d0397320a086b95c
Firmato Da: ERIKA COLOMBO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 221eb71cc78fd87eef4837c8c28492e9

Si comunichi al debitore e al liquidatore.

Pavia, 30/09/2026

La Giudice relatrice
Erika Colombo

La Presidente
Enrica Bertolotto

Firmato Da: ENRICA BERTOLOTTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 265eeafc74f785b328de95fbe96cb7c2
Firmato Da: ALESSANDRO FRASCHINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6d037909356c75b6d0397320a086b95c
Firmato Da: ERIKA COLOMBO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 221eb71cc78fd87eef4837c8c28492e9